



Città di
VIADANA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI – TASSA RIFIUTI

Ai sensi della Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022

**Approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. del 15/03/2023**



Premessa

Il presente Regolamento si riferisce all'ipotesi di adozione del modello tributario del prelievo aggiornato con le prescrizioni contenute nella Deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 (“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” – TQRIF), in particolare per quanto attiene:

- *Attivazione, variazione e cessazione del servizio (“dichiarazioni” TARI);*
 - *Richieste scritte di informazioni, reclami e rettifica di importi addebitati e relative procedure di risposta e/o applicazione (rimborsi e compensazioni);*
 - *Modalità e periodicità dei pagamenti;*
 - *Maggiore rateizzazione degli importi dovuti;*
 - *Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche.*
-



Sommario

<i>Copertina</i>	1
<i>Premessa</i>	2
ART. 1 - PRESUPPOSTO.....	5
ART. 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO	5
ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI.....	5
ART. 4 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	5
ART. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	6
ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.....	7
ART. 7 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE.....	7
ART. 7-BIS - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO	9
ART. 8 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO	11
ART. 8- bis - PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	12
ART.9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	13
ART.10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	13
ART. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	13
ART. 12 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.....	14
ART. 13 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....	15
ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	15
ART.15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	15
ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	16
ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	16
ART.18 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	17
ART.19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	17
ART. 20 - ZONE NON SERVITE	18
ART. 21 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	18
ART.22 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	19



ART.23 - RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	20
ART. 24 - ALTRE AGEVOLAZIONI	21
ART. 25 - CUMULO DI RIDUZIONI.....	21
ART. 26 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI.....	21
ART. 27 - TRIBUTO GIORNALIERO	21
ART.28 - TRIBUTO PROVINCIALE	22
ART. 29 - DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE – ATTIVAZIONE DELL'UTENZA.....	22
ART. 30 - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DELL'UTENZA	25
ART. 31 - TERMINI PER IL PAGAMENTO	28
ART. 32 - MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO	29
ART. 32-bis - PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	29
ART. 33 - MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO	30
ART. 34 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	30
ART. 35 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	31
ART. 36- VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	31
ART. 37 - SANZIONI ED INTERESSI.....	33
ART. 38 - IMPORTI MINIMI.....	33
ART. 39 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	33
ART. 40 - NORME FINALI E DI RINVIO	33
ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE	34



ART. 1 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 2 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e/o di arredamento e, per

i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniquale volta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, perché oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;



- superfici destinate all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, spogliatoi, servizi igienici, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali uffici, biglietterie, bar, ristoranti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie tassabile è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile è quella calpestabile.

Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.



2. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:
 - lavanderie a secco e tintorie: 20%
 - autofficine, autocarrozzerie, elettrauto: 20%
 - tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche: 20%
 - attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti: 10%
 - superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili): 10%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
4. Si considerano produttive di rifiuti speciali le superfici di lavorazione industriale, le quali, conseguentemente, sono escluse dall'applicazione della TARI. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.



Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono **solo materie prime, e merci e prodotti finiti relative al processo produttivo**

6. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 31 gennaio. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

ART. 7-BIS - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 8 bis del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata all' indirizzo PEC dell'Ufficio Tributi del Comune di Viadana tributi@pec.comune.viadana.mn.it come allegato del messaggio di posta elettronica, redatto su carta intestata dell'utenza non domestica, in forma libera, debitamente sottoscritto dal rappresentante legale della Ditta/Impresa. Non è ammessa la comunicazione come corpo del messaggio di PEC ma deve rappresentare un documento autonomo in formato pdf da protocollare ed allegare al fascicolo elettronico del contribuente.

Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di mantenimento del servizio privato devono essere riportati

- a) I dati dell'utenza non domestica (Denominazione / Ragione Sociale, indirizzo sede legale, Codice Fiscale / Partita IVA, indirizzo eventuale unità locale)
- a) Il tipo di attività svolta con specificazione codice ATECO attività principale.
- b) **L'indicazione chiara e precisa della SCELTA DI MANTENERE IL SERVIZIO PUBBLICO per il conferimento dei rifiuti dell'utenza non domestica.**
- c) le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte.
- d) La consapevolezza che la scelta è vincolante per almeno 5 anni.

Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati

- a) I dati dell'utenza non domestica (Denominazione / Ragione Sociale, indirizzo sede legale, Codice Fiscale / Partita IVA, indirizzo eventuale unità locale)
- b) Il tipo di attività svolta con specificazione codice ATECO attività principale.
- c) **L'indicazione chiara e precisa della SCELTA DI USCIRE DAL SERVIZIO PUBBLICO PER AVVIO AL RECUPERO DI TUTTI I RIFIUTI PRODOTTI DALL'UTENZA NON DOMESTICA.**
- d) il nominativo del soggetto incaricato al recupero dei rifiuti urbani
- e) le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.
- f) La consapevolezza che la scelta ha efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo
- g) La consapevolezza dell'obbligo di restituzione dei contenitori e della carta di accesso al CDR entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata effettuata la comunicazione.
- h) La consapevolezza dell'obbligo di presentare l'attestazione dell'avvenuto avvio al recupero a consuntivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'utenza non domestica ha agevolato dell'esenzione della parte variabile di tributo per avvio al recupero di tutti i suoi rifiuti tramite ditta privata.

Alla comunicazione deve essere allegata **idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato** che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

- 4. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, **con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.**



5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero *al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree*, con decorrenza immediata).
6. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine.

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo all' indirizzo PEC dell'Ufficio Tributi del Comune di Viadana tributi@pec.comune.viadana.mn.it , fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

7. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni, senza eccezioni.
8. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui sopra entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, senza vincolo temporale fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 8 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo a condizione che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo:



4. Le utenze non domestiche che svolgono un'attività artigianale diretta alla produzione di beni specifici e che provvedono in proprio al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti urbani tramite ditte e impianti specializzati, o che provvedono al riutilizzo nel ciclo della produzione, hanno diritto ad una tariffa ridotta dal 30% al 70% della parte variabile proporzionalmente alla quantità degli stessi che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati
5. Le utenze non domestiche diverse dalle precedenti che avviano al riciclo rifiuti urbani, hanno diritto ad una riduzione dal 20% al 30% della quota variabile del tributo proporzionalmente alla quantità degli stessi che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, non cumulabile alla riduzione di cui al comma precedente.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 8- bis - PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo pec tributi@pec.comune.viadana.mn.it e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;



- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
2. In caso di verifica negativa, entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

ART.9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART.10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.



2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani tenendo conto di quanto stabilito dalla Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 del 27/03/2020, confermata dalla Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021 del 04/11/2022: le entrate da detrarre dal totale dei costi del PEF sono le seguenti:
 - a. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
 - b. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competentela conferma quanto stabilito dalla sopra indicata Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 del 27/03/2020.

ART. 12 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.



5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 13 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART.15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 30 giorni.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite;
 - d. soggetti passivi TARI per occupazione di altro immobile sito nel territorio comunale.



In questi casi la riduzione del numero degli occupanti avviene sulla base di presentazione di dichiarazione TARI su apposito modello con allegata la documentazione attestante quanto dichiarato.

3. Per le utenze domestiche occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata.
4. Per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti in altro immobile sito Comune, il numero degli occupanti è fissato in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al quindicesimo giorno precedente l'approvazione, con determinazione dirigenziale, della lista di carico, con possibilità di rimborso/conguaglio sull'annualità successiva nel caso di variazioni verificatesi successivamente a tale data.
6. I locali pertinenti alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse con medesimo numero di occupanti.
7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta.

ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee e per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione



all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

2. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo il comma precedente è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.), fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività che occupano un capannone industriale, artigianale o commerciale dove al proprio interno si trovano aree destinate a funzioni diverse (esempio: Uffici, Spogliatoio, Locali Mensa, Reparti di produzione, Magazzini, Magazzini materie prime, Magazzini ricovero automezzi, ecc.). In tal caso, in deroga a quanto sopra indicato, con la Dichiarazione TARI utenze non domestiche occorre indicare per ciascuna di esse la relativa porzione di superficie in modo distinto e ciascuna area sarà inserita nella categoria tariffaria prevista per quel tipo di attività.

ART.18 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nella modalità e nei tempi previsti dall'art. 30 del presente regolamento.
3. La cessazione dà diritto al ricalcolo o al rimborso del tributo.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 30 del presente regolamento. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di congruaggio.

ART.19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.



ART. 20 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari *nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare.*
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 80% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 30 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 21 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

2. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, alle abitazioni tenute a disposizione dal proprietario dell'immobile che non acquisisca la residenza nello stesso e ne faccia un uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 si fa eccezione al requisito dell'assenza di residenza nell'immobile per il quale si richiede la riduzione, per i soggetti ricoverati in modo permanente in casa di cura o di riposo che presentino la relativa attestazione documentata.
4. La dichiarazione presentata successivamente alla data di invio dell'avviso di pagamento ha effetto a congruaggio sull'avviso di pagamento dell'anno successivo.
5. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
6. Nel caso gravi calamità naturali, emergenze di grave entità ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili o altre condizioni particolari d'emergenza, possono essere disposte modalità di esenzione / riduzione / rimodulazione di tributi comunali nelle modalità indicate dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.



7. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
8. Le riduzioni e le esenzioni tariffarie sopra indicate competono su richiesta dell'interessato e decorrono dalla data della richiesta e nel caso siano successive all'emissione degli avvisi di pagamento si applicano a rimborso/conguaglio sull'avviso di pagamento dell'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni e le esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART.22 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147:

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Per le utenze domestiche utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in loco del materiale prodotto, rinunciando al contenitore dell'organico per la raccolta domiciliare ed al conferimento del rifiuto tramite raccolta porta a porta è prevista una riduzione del 20% della parte fissa e della parte variabile dell' imposta.

Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in loco del materiale prodotto, proseguendo nel contempo a conferire parte del rifiuto organico tramite il sistema del raccolta differenziata porta a porta è prevista una riduzione del 15% della sola quota variabile dell'imposta.

In entrambe le situazioni, la riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Nel caso di utilizzo di compostiera ricevuta in comodato d'uso gratuito da parte del gestore del servizio di igiene urbana, provvederanno i funzionari amministrativi del gestore



ad effettuare le necessarie comunicazioni all'Ufficio Tributi del Comune di Viadana.

Nel caso in cui il diritto alla riduzione sorga successivamente all'emissione degli avvisi di pagamento non si provvede al ricalcolo dell'avviso ma la decurtazione si applicherà sull'avviso di pagamento dell'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Le riduzioni per compostaggio non sono cumulabili tra di loro e con le riduzioni di cui all'art. 21.

CONFERIMENTI PRESSO IL CDR E IL CDRI

Alle utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri comunali di raccolta (Centro di Raccolta Comunale e Centro del Riuso), si applicano le riduzioni di cui al Regolamento Comunale di Igiene Urbana – allegato 3 – Norme per la disciplina delle premialità in materia di servizio di igiene urbana. Tali riduzioni sono cumulabili con le riduzioni disciplinate dagli articoli precedenti.

CONFERIMENTI PRESSO GLI ECOCOMPATTATORI

Alle utenze domestiche che conferiscono le bottiglie di plastica e le lattine negli appositi eco – compattatori presenti sul territorio comunale, si applicano le riduzioni di cui al Regolamento Comunale di Igiene Urbana – allegato 3 – Norme per la disciplina delle premialità in materia di servizio di igiene urbana. Tali riduzioni sono cumulabili con le riduzioni disciplinate dagli articoli e dal comma precedente.

ART.23 - RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dalla data di presentazione della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.



La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 24 - ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Nei confronti degli esercizi commerciali (bar, tabaccherie) e dei gestori di circoli privati che scelgono di non installare all'interno del proprio esercizio delle apparecchiature del gioco d'azzardo o ne decidono la dismissione, la tariffa si applica in misura ridotta del 50%, nella quota fissa e nella quota variabile.
2. Il presente articolo non si applica ai locali ubicati in un'area nelle quali a seguito di disposizione di legge o regolamentare, vige il divieto di installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo.

ART. 25 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora siano cumulabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 26 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Ferma restando la copertura delle riduzioni/esenzioni di cui agli artt 22 23 24 con apposite autorizzazioni di spesa, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 21 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 27 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.



5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART.28 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI direttamente all'ente competente secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 29 - DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE – ATTIVAZIONE DELL'UTENZA

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, corrispondente alla richiesta di **ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI **entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile**, a mezzo posta, via e-mail, via PEC, mediante sportello fisico o mediante sportello online, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune o compilabile on line o disponibile presso gli sportelli fisici.



3. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

4. La denuncia deve essere presentata:

Per le utenze domestiche:

- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
- nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto.

Per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio Tributi competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono, conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

7. La denuncia deve essere presentata nelle modalità disciplinate da presente regolamento. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta così come disciplinata al comma 9.

8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non sia a lui attribuibile.

9. La denuncia deve contenere:

PER LE UTENZE DOMESTICHE:

- i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
- il numero di codice fiscale;
- l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;



- la data di inizio dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- i dati identificativi dei soggetti non residenti che abitano nell'immobile

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- i dati identificativi del soggetto dichiarante (rappresentante legale o Amministratore delegato)
 - i dati identificativi del soggetto che occupa o conduce i locali;
 - il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
 - i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
 - l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
 - la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
 - i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
 - gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
 - l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;
10. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, mediante il rilascio di un'apposita ricevuta nella quale sono indicati i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
11. Il Servizio Tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.



ART. 30 - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 29 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail, tramite PEC, mediante sportello fisico o sportello online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla sito internet del Comune o compilabile on line o disponibile presso gli sportelli fisici.
3. La denuncia deve essere presentata:

Per le utenze domestiche:

- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
- nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;

Per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio Tributi competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
5. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
6. La denuncia deve essere presentata nelle modalità disciplinate da presente regolamento. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta così come disciplinata al comma 8.
7. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
8. La denuncia deve contenere:

PER LE UTENZE DOMESTICHE:

- i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
- il numero di codice fiscale;
- l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
- la data di variazione e di cessazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- i dati identificativi dei soggetti non residenti che abitano nell'immobile
- In caso di cessazione dell'utenza : la data di restituzione del kit per la raccolta differenziata e la firma dell'operatore del centro di raccolta comunale che ha ritirato il kit (in alternativa la ricevuta rilasciata dal funzionario dell'ecocentro comunale)

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- i dati identificativi del soggetto dichiarante (rappresentante legale o Amministratore delegato)
- i dati identificativi del soggetto che occupa o conduce i locali;
- il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
- i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;
- eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;



- In caso di cessazione dell'utenza : la data di restituzione del kit per la raccolta differenziata e la firma dell'operatore del centro di raccolta comunale che ha ritirato il kit (in alternativa la ricevuta rilasciata dal funzionario dell'ecocentro comunale).
9. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
- a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. il codice utente e il codice utenza;
 - c. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - d. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
10. Il Servizio Tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.
4. Le dichiarazioni di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
5. Le dichiarazioni di variazione del servizio che comportano un aumento o una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine ma se successive all'emissione degli avvisi di pagamento non si provvede al ricalcolo dell'avviso ma il conguaglio o il rimborso si applicheranno sull'avviso di pagamento dell'anno successivo a quello della richiesta.
6. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.



ART. 31 - TERMINI PER IL PAGAMENTO

1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in un'unica soluzione o in *n. 2 rate*.
2. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento delle rate TARI nella data del 16 giugno e 16 dicembre.
3. Gli avvisi di pagamento devono essere emessi almeno 20 giorni prima della data di scadenza della prima rata. Pertanto, al fine di consentire il recapito puntuale degli avvisi di pagamento, per motivi organizzativi o per motivi di necessità ed urgenza, gli uffici possono posticipare o anticipare le date di cui sopra con determinazione dirigenziale. Sono fatte salve le disposizioni di cui al regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
4. Con riferimento al pagamento in unica soluzione il termine di scadenza per il pagamento è fissato in 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.
5. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari all'50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 1. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, intervenute dopo l'emissione degli avvisi, vengono conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo mediante rimborso/conguaglio compensativo.
9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo per omesso pagamento TARI con aggravio di sanzioni (di legge), interessi (al tasso legale) e spese. L'accertamento esecutivo ha valore di intimazione ad adempiere all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni. Decorso il termine utile per la presentazione del ricorso senza che sia intervenuto il versamento, l'atto diventa TITOLO ESECUTIVO (art. 1, comma 792, lett. b), legge n. 160/2019) idoneo ad attivare le procedure esecutive, e cautelari senza la preventiva notifica di cartella di pagamento o ingiunzione fiscale e sarà maggiorato degli interessi di mora e dei costi di elaborazione e notifica degli atti di cui rispettivamente ai Commi 802 e 803 dell'Art. 1, Legge 160/2019.

ART. 32 - MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti i contenuti minimi indicati dall'art. 7 della L. 212/2000 e dalla Delibera ARERA n. 444/2019, così come previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.
2. Il Comune può affidare la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito il servizio di gestione dei rifiuti.
3. In ogni caso, in caso di mancato recapito, il contribuente è tenuto a prendere contatti con il servizio tributi al fine di ottenere una copia dell'avviso di pagamento.
4. Per le scadenze annuali, la tassa sui rifiuti e il tributo provinciale sono versati direttamente al Comune di Viadana ed alla Provincia di Mantova mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ciascuno per il proprio importo di competenza:
 - Codice 3944 – Tari Comune di Viadana
 - Codice TEFA – Tributo Provinciale
5. E' possibile procedere al pagamento anche attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa)

ART. 32-bis - PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o *compilabili on line*.
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 5 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:



- a) la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
- c) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- d) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;

ART. 33 - MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 32 mediante presentazione di apposita istanza al servizio tributi del Comune di Viadana.
2. La rateizzazione può essere richiesta dagli utenti che:
 - a) dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate attestate dai servizi sociali del Comune di Viadana.
 - c) utenti che hanno ricevuto un avviso di pagamento il cui valore superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
3. L'importo della singola rata viene determinata sulla base dello schema previsto dal regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali ma non può essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

ART. 34 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. L'Attività di rimborso delle somme indebitamente versate dal contribuente al comune di Viadana segue le disposizioni del vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali. Il contribuente deve presentare entro 5 anni dalla data del pagamento, apposita istanza su modulistica comunale (cartacea o web), o in formato libero comunque riportante tutti gli elementi da essa richiesta. In ogni caso l'istanza deve essere corredata dalla relativa documentazione attestante l'indebito versamento.
2. Ai sensi dell' 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata.



3. Il rimborso avviene attraverso:

- a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.

In ogni caso l'importo dovuto viene sempre accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

- 4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
- 5. Nel caso di versamento indebito al Comune di Viadana da parte di contribuente di altro comune competente, si provvede al riversamento delle relative somme direttamente sul conto di tesoreria presso la Banca d'Italia del comune di competenza. Il contribuente interessato deve presentare apposita istanza su modulistica comunale (cartacea o web), o in formato libero comunque riportante tutti gli elementi da essa richiesta. In ogni caso l'istanza deve essere corredata dalla relativa documentazione attestante l'indebito versamento.

ART. 35 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 36- VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- 1. Il Comune svolge le attività per l'accertamento e la riscossione del tributo ai sensi della Legge 160/2019 che ha introdotto e disciplinato la figura dell'Accertamento Esecutivo, del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali e del Regolamento Comunale per la disciplina della Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie ed Extra-tributarie comunali e Patrimoniali.
- 2. I provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TARI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. A seguito dell'emergenza Covid , per effetto dell'applicazione degli articoli 67 e 68 del d.l. n. 18/2020, i termini per la notifica degli avvisi di accertamento sono prorogati di 85 giorni, mentre per la notifica delle ingiunzioni fiscali va considerata la proroga di due anni per quelle in scadenza nel 2020-2021 , ovvero di 542 giorni per quelle successive (Nota IFEL del 2/11/2021).



3. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici e il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.
7. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
8. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
9. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.



ART. 37 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie previste per le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti obbligati provvedono agli adempimenti, entro i termini previsti dai commi 684 e 685 dell'art. 1, L. 147/2013.

ART. 38 - IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,33, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 39 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 40 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023